

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1889**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2007**

---

Norme sull’impiego delle Forze di polizia dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - Non condivido il testo del disegno di legge che presento, ma ritengo che per realizzare le recenti linee di politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, come espresse dal Ministro dell'interno e dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sia più confacente ai principi dello Stato di diritto e al fondamentale principio della certezza del diritto consacrarle in norme di legge, che affidarle alle volatili direttive e istruzioni spesso verbali e non registrate di autorità amministrative.

La disciplina proposta si basa essenzialmente sul principio base della «polizia non armata» e della partecipazione dell'autorità giudiziaria, competente all'interruzione della commissione dei reati, alla gestione della tutela dell'ordine pubblico e in generale all'utilizzazione delle Forze di polizia.

Le disposizioni del presente disegno di legge relative alle Forze dell'ordine sono in gran parte tratte dai vari *Police Act* del Regno Unito, mentre quelle relative all'impiego delle Forze armate in operazioni di polizia lo sono invece dai vari *Posse Comitatus Act* federali degli Stati Uniti d'America.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi fondamentali)*

1. In via ordinaria le Forze dell'ordine espletano i servizi loro affidati in divisa ordinaria e senza portare armi di qualunque specie e natura, fatta eccezione per lo sfollagente, le cui caratteristiche devono essere approvate dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Per Forze dell'ordine, ai fini della presente legge, si intendono le Forze di polizia dello Stato e le Forze delle polizie locali, nonché gli appartenenti a qualunque corpo o amministrazione cui la legge conferisca in particolari circostanze e in particolari materie la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la pena prevista per il porto non autorizzato d'armi raddoppiata nel minimo e nel massimo.

4. Chi abbia disposto il porto d'armi in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con il quadruplo delle pene previste per il porto non autorizzato d'armi.

5. In caso di condanna per i reati previsti dal comma 3 e dal comma 4 non può essere applicata la sospensione della pena e non può essere concessa alcuna attenuante.

## Art. 2.

*(Disposizioni particolari)*

1. Su richiesta del prefetto, il procuratore della Repubblica può autorizzare il porto delle armi per unità in servizio di preven-

zione di reati o in servizio di polizia giudiziaria in località comprese nel circondario di sua competenza.

2. Secondo piani concordati tra il prefetto e il procuratore della Repubblica competenti può essere autorizzato il rischieramento in riserva, in caserme determinate, di contingenti delle Forze dell'ordine in tenute speciali, anche antisommossa, e dotati di armi, la cui utilizzazione deve essere sempre autorizzata dal procuratore della Repubblica su richiesta del prefetto.

3. Secondo piani concordati ai sensi del comma 2, il servizio di autopattugliamento per il controllo del territorio può essere compiuto da unità delle Forze dell'ordine autorizzate al porto delle armi.

### Art. 3.

#### *(Tutela dell'ordine pubblico)*

1. I piani generali o particolari di tutela dell'ordine pubblico ed i piani ordinari e straordinari di controllo del territorio devono essere concordati tra il procuratore della Repubblica e il prefetto competenti.

2. Le unità delle Forze dell'ordine impiegate in operazioni di ordine pubblico possono essere autorizzate dal procuratore della Repubblica, su richiesta del prefetto, a indossare tenute particolari, anche antisommossa, e in via eccezionale anche al porto d'armi. Esse si devono tenere alla distanza dai partecipanti a manifestazioni pubbliche stabilita per ogni singola manifestazione d'intesa tra il procuratore della Repubblica e il prefetto.

3. Qualora nel corso di una manifestazione pubblica vengano commessi reati, l'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio di ordine pubblico deve darne immediata notizia al procuratore della Repubblica, che può assumere ed esercitare i poteri delle autorità provinciali di pubblica sicurezza anche a mezzo di un suo sostituto, a tale scopo precedentemente delegato. In questo caso,

passano alle dirette dipendenze del procuratore della Repubblica tutte le Forze dell'ordine, anche non direttamente o attualmente impiegate nel servizio di ordine pubblico.

Art. 4.

*(Caratteristiche delle armi e delle tenute speciali in dotazione alle Forze dell'ordine)*

1. Le caratteristiche delle armi e delle tenute speciali in dotazione alle Forze dell'ordine sono determinate per legge.

Art. 5.

*(Divieto di impiego di unità delle Forze armate in operazioni di polizia e casi di deroga al divieto)*

1. È assolutamente vietato l'impiego di unità delle Forze armate della Repubblica in servizi di polizia anche a tutela dell'ordine pubblico.

2. Chiunque disponga o autorizzi l'impiego delle Forze armate in violazione del divieto posto dal comma 1 è punito con la pena prevista per il reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato.

3. Le Forze armate della Repubblica provvedono alla tutela delle infrastrutture di loro pertinenza, in via ordinaria, con i reparti di polizia militare dell'Arma dei carabinieri ovvero, in situazioni particolari, con altri reparti dell'Arma dei carabinieri o di altre Forze di polizia dello Stato nonché, in situazioni di necessità, con i propri reparti. Le unità delle Forze di polizia dello Stato impiegate per i predetti scopi sono sottratte alla giurisdizione delle autorità di pubblica sicurezza.

4. In casi eccezionali può essere disposto l'impiego di unità delle Forze armate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno

di concerto con il Ministro della difesa, nonchè previa autorizzazione concessa dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, con procedura d'urgenza e con risoluzioni identiche nel dispositivo, secondo quanto previsto nelle disposizioni regolamentari adottate dalle due Camere, d'intesa tra loro.

Art. 6.

*(Norme finali e abrogative)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare quelle concernenti gli stati particolari e lo stato di guerra che prevedano l'attribuzione alle autorità militari dei poteri per il ristabilimento dell'ordine pubblico, previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge di guerra, nelle parti in cui è prevista la sua applicazione anche in tempo di pace per decreto del Capo dello Stato in caso di grave turbamento dell'ordine pubblico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



